

REGOLAMENTO (CEE) N. 3760/87 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1987

che fissa, per il 1988, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi la Spagna e il Portogallo, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 351,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 351 dell'atto di adesione, spetta al Consiglio fissare le possibilità di pesca nonché il corrispondente numero di navi comunitarie autorizzate a pescare nelle acque di cui al succitato articolo;

considerando che tali possibilità sono determinate, per le specie pelagiche, diverse da quelle altamente migratorie, non soggette al regime del totale ammissibile di catture (TAC) e delle quote, in funzione della situazione delle attività di pesca degli Stati membri, esclusa la Spagna, nelle acque portoghesi durante il periodo anteriore all'adesione; che occorre assicurare la conservazione delle popolazioni, tenendo inoltre conto dei limiti fissati all'attività di pesca delle navi portoghesi per le specie analoghe nelle acque degli Stati membri, eccezione fatta per la Spagna;

considerando che per il 1988 non è accordata al Portogallo alcuna possibilità di cattura per le popolazioni non soggette a TAC o quote nelle acque degli Stati membri della Comunità, eccezione fatta per la Spagna;

considerando che occorre stabilire le condizioni particolari cui sono sottoposte le navi che esercitano la pesca di popolazioni altamente migratorie per cui sono accordate possibilità di cattura; che le limitazioni delle zone e dei periodi di cattura di tali navi sono fissati all'articolo 351, paragrafi 2, 3 e 4 dell'atto di adesione;

considerando che le attività di pesca di cui al presente regolamento sono sottoposte alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 ⁽¹⁾, nonché alle modalità specifiche adottate conformemente all'articolo 351, paragrafo 5, secondo comma dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Il numero delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi la Spagna e il Portogallo, autorizzate a pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo, di cui all'articolo 351 dell'atto di adesione, nonché le relative modalità di accesso sono fissate come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.